



ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

42/2021

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

Promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'

In collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

42/2021

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Jugoslavia - 14 - 41122 Modena - Italia

tel. +39 059 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

http://www.mucchieditore.it/romaeamerica

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*
issn 1125-7105

© STEM Mucchi editore - 2021

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI)

Finito di stampare nel mese di giugno del 2022

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o articolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia



Centro di Studi
Giuridici
Latinoamericani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione
di Sardegna

Direttore:

Antonio Saccoccio

Rivista promossa da:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'

Riccardo Cardilli, *coordinatore*

In collaborazione con:

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR - 'Sapienza' Università di Roma

Pierangelo Catalano, *responsabile*; Caterina Trocini

ASSLA - Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Sassari

Alberto Merler, *presidenza*; Lavinia Rosa

Comitato di direzione editoriale:

Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Simona Cacace, Università di Brescia; Roberta Marini,

Università di Roma 'Tor Vergata'; Stefano Porcelli, Università di Brescia

In redazione:

Antonio Angelosanto, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Juana Aracely Larios Méndez;

Giulia Rabaioli, Isabella Zambotto

Comitato scientifico:

Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México; Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia', Mosca; Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Walter Antillón, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica; Ignazio Castellucci, Università di Teramo; Luis Enrique Chase Plate, Universidad Nacional de Asunción; Carlos R. Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo, Buenos Aires; José Luís Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Xalapa; Tommaso dalla Massara, Università Roma Tre; Andrea Di Porto, 'Sapienza' Università di Roma; Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid; Iole Fargnoli, Università di Milano e Università di Berna; Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Emilssen González de Cancino, Universidad Externado de Colombia; Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU; Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Machkam Machmudzoda, Accademia delle Scienze della Repubblica del Tagikistan; Antun Malenica, Università di Novi Sad; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II'; Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata'; José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo; Noemi L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario; Malina Novkirishka Stoyanova, Università di Sofia; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata'; Valerio Pescatore, Università di Brescia; Aldo Petrucci, Università di Pisa; Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília; Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires; Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Gianni Santucci, Università di Trento; Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn; Emilio Spósito Contreras, Universidad Central de Venezuela, Caracas; Franco Vallocchia, 'Sapienza' Università di Roma; Andrea Trisciunglio, Università di Torino; Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani

Università di Roma 'Tor Vergata'

Via Cracovia, 50

00133 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592303

antonio.saccoccio@uniroma1.it

<http://www.mucchieditore.it/romaeamerica>

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Francesco Buonomenna, Università di Salerno; Mariateresa Carbone, Università di Catanzaro; Roberto Carleo, Università di Napoli 'Parthenope'; Cosimo Cascione, Università di Napoli 'Federico II'; José Felix Chamie Gandur, Universidad Externado de Colombia; Alice Cherchi, Università di Cagliari; Barbara Cortese, Università Roma Tre; Alfredo Di Pietro, Universidad de Temuco (Cile); Fabio Siebenheichler De Andrade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Domenico Dursi, 'Sapienza' Università di Roma; Iole Fagnoli, Università di Milano; Francesco Fasolino, Università di Salerno; Paolo Ferretti, Università di Trieste; Paolo Luciano Garbarino, Università del Piemonte Orientale; Han Son, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Rossella Laurendi, Università di Genova; Francesco Lazzari, Università di Trieste; Pietro Lo Iacono, Università di Roma 'LUMSA'; Vincenzo Mannino, Università Roma Tre; Chiara Minelli, Università di Brescia; Rosanna Ortu, Università di Sassari; Antonio Palma, Università di Napoli 'Federico II'; Ivano Pontoriero, Università di Bologna; Massimo Proto, Link Campus Roma; Andrea Trisciungoglio, Università di Torino; Mario Varvaro, Università di Palermo; Wang Yingying, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Xu Jiambo, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina); Zhai Yuanjan, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina).

INDICE

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

FONDAMENTI

JUAN PABLO II

Simón Bolívar y la aspiración latinoamericana a la 'Patria Grande'
(Omelia del 17 dicembre 1980)..... pag. 11

CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

Deliberazione unanime del 15 novembre 2007 n. 235 » 19

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

Promemoria 1980-2007..... » 23

INIZI E SVILUPPI

GIORGIO RECCHIA [a cura di] *Società Bolivariana di Roma. Notizie, 1983* » 25

Cronache 1980-2008 [P. CATALANO – L. ROSA]..... » 31

Convegni e pubblicazioni 1980-2019..... » 47

STUDI RECENTI

GIULIO FIRPO

Da Caio Sicinio Belluto a Simón Bolívar: il modello romano » 59

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

La homilía de San Juan Pablo II en conmemoración del CL Aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Estudio histórico-jurídico » 63

FABIO MARCELLI

Il debito estero nel pensiero delle classi dirigenti latinoamericane, da Bolívar a Chávez..... » 71

CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO ROMANO

Notizie per la storia dei Congressos Latinoamericanos de Derecho romano. Dall'inizio: tra Sardegna e Santa María de los Buenos Aires [P. CATALANO] » 79

Cronología de los Congressos. Illustrazione: da Buenos Aires 1976 a Xalapa 1994 » 83

XI Congreso Latinoamericano de Derecho romano (Buenos Aires - Morón, 14-17 de septiembre de 1998). Premisas [P. CATALANO] » 85

ALICE CHERCHI

Cronaca del XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (Sassari, 20-21 de septiembre - Roma, 24-25 de septiembre de 2018) » 95

CEISAL - GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA

<i>Notizie del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina [P. CATALANO]</i>	pag.	107
<i>Initiatives 1979-2019</i>	»	109
ANTONIO SACCOCCIO		
<i>Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	119
HANNS-ALBERT STEGER		
<i>La significación del Derecho romano para la Universidad Latinoamericana en los siglos XIX y XX (Bogotá, 1985)</i>	»	127
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ †		
<i>Crónica de la reunión del GTJ - Grupo de Trabajo de Jurisprudencia. IX Congreso CEISAL (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	139

TRADUZIONE ITALIANA DEL DIGESTO

LUISA AVITABILE		
<i>Il Digesto, principio genealogico della normatività giuridica</i>	»	147
NATALINO IRTI		
<i>L'altrove del diritto romano</i>	»	151
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI		
<i>L'arte della traduzione e il Corpus iuris civilis</i>	»	153
ANDREA DI PORTO		
<i>Traduzione del Digesto e metodo della didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'</i>	»	165
RICCARDO CARDILLI		
<i>Traduzione e legato mortis causa</i>	»	181
FRANCO VALLOCCHIA		
<i>Tradurre i Digesti. Concetti e parole del sistema giuridico</i>	»	211
VALERIO PESCATORE		
<i>'Tradurre i Digesti': una spigolatura civilistica in materia di interpretazione delle disposizioni mortis causa (e di legato di suppellettili)</i>	»	217
MARCO ROSSETTI		
<i>Traduciamolo, il Digesto: esso ci serve oggi più che mai</i>	»	229
SANDRO SCHIPANI		
<i>Dal latino del diritto romano a un diritto, due lingue; un diritto, molte lingue</i>	»	235
GIULIA RABAIOLI		
<i>Tradurre i Digesti nel XXI secolo</i>	»	271

DIRITTO ROMANO COMUNE

JEAN-FRANÇOIS GERKENS – CÉLINE MATHIEU <i>Le nouveau Code civil belge</i>	pag.	285
ROBERTA MARINI <i>Principio romano della revocabilità testamentaria e nuovo Codice civile della RPC</i> »		299
ALESSANDRO CASSARINO <i>Diacronia 'giurisprudenziale': note a margine di una recente interpretazione della Corte di cassazione in tema di sepolcro gentilizio ed ereditario</i>	»	311
RENATO PERANI <i>La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto</i>	»	331
FELIPE BRAGA NETTO <i>O perfil do direito civil brasileiro nas duas primeiras décadas do século XXI: entre perguntas e respostas</i>	»	355
CESARE ALZATI <i>Romania e diritto romano: a proposito della libertà</i>	»	393
PAOLO FERRETTI <i>Il nascituro tra diritto romano e diritto turco</i>	»	397

DIRITTO ROMANO E DIRITTO CINESE

XU GUODONG <i>Il principio verde nel Codice civile cinese: statuizione, fondamento teorico, carenze e utilizzo nella pratica giudiziaria</i>	»	409
FEI ANLING – STEFANO PORCELLI <i>Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese</i>	»	421
FANG XIAO <i>L'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale</i>	»	441

LETTURE

ANDREA TRISCIUOLIO, <i>Temas de derecho administrativo romano comparado</i> , Ed. Dykinson, Madrid, 2021, pp. 203 [JOSÉ MIGUE PIQUÉ MARI]	»	493
GREGOR ALBERS, <i>Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht</i> , Böhlau, Köln, 2019, pp. V-419 [MANUEL GRASSO]	»	501
RENATO PERANI, <i>Pignus Distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio</i> , Giuffrè, Milano, 2021, pp. XVIII-335 [CATALINA SALGADO RAMÍREZ].....	»	509

DOCUMENTI

<i>Tercera carta-relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Coyoacán, 15 de mayo de 1522</i>	»	515
--	---	-----

RICORDI

<i>Alejandro Guzmán, (no) codificador (1945-2021)</i> [GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA]	»	523
<i>Ricordo di Alejandro Guzmán Brito</i> [SANDRO SCHIPANI]	»	553

PRINCIPIO ROMANO DELLA REVOCABILITÀ TESTAMENTARIA E NUOVO CODICE CIVILE DELLA RPC*

ROBERTA MARINI

ABSTRACT: Il principio romano della revocabilità testamentaria è accolto e disciplinato nel nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese (art. 1142). Il dato assume, agli occhi dello studioso di diritto romano, una particolare rilevanza non solo in quanto testimonianza attiva dell'incontro – avvenuto oramai più di un secolo fa – tra le categorie romanistiche di diritto privato e diritto cinese, ma anche per la particolare declinazione che le stesse categorie assumono all'interno di tale diritto.

RESUMEN: El principio romano de la revocación testamentaria es aceptado y regulado en el nuevo Código Civil de la República Popular China (art. 1142). A los ojos del estudioso del derecho romano, los datos adquieren especial relevancia, no sólo como testimonio activo del encuentro – que ya se produjo hace más de un siglo – entre las categorías romanistas de derecho privado y de derecho chino, sino también por la particular declinación que las mismas categorías asumen dentro de ese derecho.

PAROLE CHIAVE: Revoca; testamento; *voluntas testantis*; *ruptio testamenti*; Codice Civile cinese.

PALABRAS CLAVE: Revocación; testamento; *voluntas testantis*; *ruptio testamenti*; Código Civil chino.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il principio romano della revocabilità testamentaria. – 3. La revocabilità del testamento nel nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese. – 4. Alcune riflessioni conclusive.

1. Premessa

In un contributo di qualche tempo fa¹, precedente all'entrata in vigore il 1 gennaio del 2021 del nuovo *Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese* (RPC)², mi ero occu-

* Si pubblica qui in una versione rivista per la stampa il testo della relazione tenuta nel 'V Seminario Internazionale Chang'an e Roma: Incontro delle due Culture. Via della seta e Solidarietà Euroasiatica', 2-3 dicembre 2021, organizzato dall'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e dall'Università di Scienze politiche e giurisprudenza del nord-ovest (Xi'an).

¹ Cfr. R. MARINI, *Osservazioni sul problema della revoca delle disposizioni testamentarie: diritto romano e diritto cinese*, in, *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, vol. II. *Esperienze straniere*, a cura di E. ARROYO AMAYUELAS, CH. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, QING LU, J.M. RAINER, Napoli, 2019, 831 ss.

² Approvato nella sua versione definitiva dal Congresso Nazionale del Popolo il 28 maggio 2020.

pata del tema della revoca delle disposizioni testamentarie nel diritto successorio cinese nel solco del dialogo con la tradizione civilistica fondata sul diritto romano³.

All'epoca le mie riflessioni riguardavano esclusivamente la *Legge sulle Successioni* del 1985 e, sebbene alcune notizie circa il regime che sarebbe poi potuto confluire nel Codice erano già trapelate⁴, interessante mi sembra ora concludere il discorso già iniziato verificando l'impianto che, circa il tema specifico della revoca del testamento, è contenuto nella nuova codificazione civile cinese.

2. Il principio romano della revocabilità testamentaria

A. Due 'modelli' a confronto

Nel diritto civile attuale, caratteristica comune del testamento, così come delle singole disposizioni testamentarie, è l'assoluta e irrinunciabile revocabilità⁵.

Tale caratteristica, d'altronde, risulta essere non solo strettamente connessa alla stessa natura di atto di ultima volontà del testamento, ma anche la diretta proiezione del protagonismo accordato alla autonomia privata nelle esperienze giuridiche contemporanee⁶.

In diritto romano, similmente, caratteristica del *testamentum* era pure la sua revocabilità, poiché come Ulpiano ci ricorda '*ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*' (D. 34,4,4 Ulp. 33 ad Sab.)⁷.

³ Sull'incontro tra sistema giuridico romanistico e diritto cinese si veda quanto lucidamente rilevato ora in R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice della Rpc*, in *Mondo Cinese*, n. 167, anno XLVII n.1, 2019, 26 ss. Sulla scelta cinese della forma Codice rileva come «Codificare il diritto civile è di per sé un contributo al comune diritto romano» S. SCHIPANI, *Vie dei Codici civili e Codice civile cinese*, in questa rivista, 41/2020, 192. Sul complesso percorso della codificazione cinese si veda quanto osservato in O. DILIBERTO, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, Bologna, 2012, 53 ss.; in relazione al diritto cinese più antico si rimanda alle considerazioni svolte in S. PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *BIDR*, 110, 2016, 254 ss.; in questa rivista, 41/2020 si vedano anche i contributi di FEI ANLING, *Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese*, 133 ss.; M. TIMOTEO, *Il nuovo Codice civile cinese: prime riflessioni*, 233 ss.; S. PORCELLI, *Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano*, 265 ss. Mi piace qui ricordare anche l'importante ruolo che la rivista '*Roma e America. Diritto romano comune*' ha svolto e svolge all'interno del dialogo tra diritto romano e diritto cinese, per il quale rimando a quanto osservato ora in questa stessa rivista 41/2020 da A. SACCOCCIO, *Roma e America per la Cina*, 9 ss., in particolare 10 ss.

⁴ Grazie ai diversi *Progetti* dello stesso, per una sintesi del processo di elaborazione del Codice si veda quanto rilevato in FEI ANLING, *Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese cit.*, 136 ss.

⁵ Una perfetta rappresentazione di tale modello è cristallizzata nel codice civile italiano del 1942, per cui si veda l'art. 679: «Revocabilità del testamento. – Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto». Su tale aspetto mi sia permesso di rinviare a quanto osservavo in R. MARINI, *Osservazioni sul problema della revoca delle disposizioni testamentarie cit.*, 831 s.

⁶ Fondamentale sul punto N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, in particolare 50 ss.

⁷ *Quod si iterum in amicitiam redierunt et paenituit testatorem prioris offensae, legatum vel fideicommissum relictum redintegratur: ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*. Intorno alla fonte si è agglomerata una copiosa riflessione bibliografica della quale in tale sede non è possibile dare conto e per la quale si rimanda per un primo riferimento a P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale, Successione ab intestato, Successione testamentaria*, Milano, 1963², 481; S. SERANGELI, *Sulla revoca del*

Tuttavia, il protagonismo, o meglio il ruolo della *voluntas testantis* all'interno del *testamentum* sembra assumere nella realtà giuridica romana una dimensione 'altra'.

Con ciò non si vuole certamente negare la '*latissima potestas*' che sarebbe stata attribuita, secondo Quinto Mucio, alla statuizione decemvirale sull' '*uti legassit suae rei, ita ius esto*'⁸, quanto piuttosto evidenziare la necessità di metterla in correlazione con altri aspetti tipici propri di tale realtà, la quale deve essere valutata scevra dalle letture – o meglio 'riletture' – che, nella tradizione giuridica successiva, l'hanno condizionata e plasmata.

Penso in particolare ai due momenti essenziali – che in tale sede non è chiaramente possibile approfondire – del giusnaturalismo e della pandettistica, i quali hanno contribuito, sebbene con apporti metodologici ed ideologici differenziati, ad una rilettura in termini fortemente volontaristici ed individualistici della libertà di disporre *mortis causa* poi confluita nei diversi diritti codificati⁹.

B. '*Tunc autem prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum est*'

Nell'esperienza giuridica romana si ammetteva la concretizzazione della revoca del testamento solo attraverso un testamento successivo (*posterius*) e valido (*iure facto*)¹⁰.

testamento in diritto romano, Milano, 1982, 7 ss.; M. AMELOTI, s.v. *Testamento (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 44, Milano, 1992, 468; S. LO IACONO, *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui patti successori istitutivi*, Milano, 2019, 232 ss.

⁸ Vd. D. 50.16.120 (Pomp. I. 5 ad Q. Muc.) *Verbis legis duodecim tabularum his "uti legassit suae rei, ita ius esto" latissima potestas tributa videtur et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi. sed id interpretatione coangustatum est vel legum vel auctoritate iura constituentium*. Fonte notissima nella quale come è stato opportunamente sottolineato «secoli di storia vengono condensati in poche righe», così P. ARCES, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, Milano, 2013, 18 per la citazione e 17 ss. sulla fonte, al quale si rimanda per un primo riferimento, oltre che per i ricchi riferimenti bibliografici sul punto; sulla fonte si veda anche quanto osservato in D. DI OTTAVIO, *Uti legassit... ita ius esto. Alle radici della successione testamentaria in diritto romano*, Napoli, 2016, in particolare 21 ss.

⁹ Per le 'ideologie sottese' ai modelli di successione nei moderni codici civili, fondamentale la ricostruzione contenuta in R. CARDILLI, *Considerazioni romanistiche sulla resistenza dei termini di 'erede' e 'successione'*, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, I, *Esperienze italiane*, a cura di S. SCOLA, M. TESCARO, Napoli, 2019, 29 ss.; ID., *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino, 2021, 533 ss. D'altro canto già Jean Domat aveva attribuito un ruolo essenziale, oltre che unitario alla 'volontà individuale', senza particolari distinzioni sulla sua concretizzazione in un atto *inter vivos* o *mortis causa*, sul punto per un primo riferimento si vedano le puntuali considerazioni svolte G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, 183. Per il mio punto di vista sia sulla rilevanza della nozione omnicomprensiva di '*convention*' nella dottrina di Domat che sulla ricostruzione pandettistica del dogma della volontà quale motore del negozio giuridico mi sia permesso di rinviare a quanto in R. MARINI, *Contrarius consensus*, Milano, 2017, 172 ss. e 180 s.

¹⁰ In relazione al 'modello del diritto romano' d'altronde, già il Talamanca rilevava come lo *ius civile* non conoscesse «la revoca del testamento, come negozio a sé stante» attraverso il quale il testatore dichiarava esplicitamente la propria volontà di revocare un precedente testamento, cfr. M. TALAMANCA *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 757. Di un regime a sé stante godeva, invece, il '*testamentum*' del militare per il quale, come è noto, proprio in ragione del suo carattere di testamento compiuto da determinate categorie di soggetti che versano in condizioni eccezionali, valeva una diversa impostazione. Per i soldati arruolati sul punto di scendere in battaglia o nell'infuriare della battaglia, era ammesso non solo che questi dettasse le loro ultime volontà '*quoquo enim modo*' (I. 2,11 pr.; nello stesso senso Gai. 1,114), ma era anche possibile la contemporanea esistenza e efficacia di più testamenti, per i quali si poteva porre non un problema

Nella riflessione giuridica si utilizza a tal proposito il sintagma ‘*testamentum ruptum*’ sin da tempi risalenti, già con Quinto Mucio Scevola.

D.28,3,16 Pomp. 2 ad Q. Mucium

*Cum in secundo testamento heredem eum qui vivit instituimus sive pure sive sub condicione (si tamen condicio existere potuit, licet non exstiterit), superius testamentum erit ruptum. [...]*¹¹.

A prescindere dai problemi che il passo – ben più lungo ed articolato di quanto in tale sede sia utile riportare – presenta¹², ciò che qui preme rilevare è la qualifica già muciana di ‘*ruptum*’ in relazione al primo ‘*testamentum*’¹³, a seguito dell’esistenza di un secondo ‘*testamentum*’ valido.

Ossia, il giurista repubblicano fonda la ‘*ruptio*’ del primo testamento sulla base della esistenza di un testamento successivo e valido¹⁴.

Una descrizione analoga della ‘*ruptio testamenti*’, ancora in termini di scioglimento del rapporto tra un ‘*prius*’ ed un ‘*posterius testamentum*’ che sia stato perfezionato ritualmente (‘*rite perfectum est*’)¹⁵, è ricordata in un passo tratto dal commentario *Ad Sabinum* di Ulpiano, verosimilmente contenente un lemma sabiniano¹⁶:

di validità, ma una eventuale ‘*quaestio voluntatis*’ per accertare se il ‘*miles*’ con il testamento successivo volesse integrare o revocare il precedente (D. 29,1,19 pr.; D. 28,3,12. 1 entrambi Ulp. 4 disp.), rileva il dato P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, II cit., 489.

¹¹ *Multum autem interest, qualis condicio posita fuerit: nam aut in praeteritum concepta ponitur aut in praesens aut in futurum: in praeteritum concepta ponitur veluti “si Titius consul fuit”: quae condicio si vera est, id est si Titius consul fuit, ita est institutus heres, ut superius testamentum rumpatur tum enim ex hoc heres esset. si vero Titius consul non fuit, superius testamentum non est ruptum. quod si ad praesens tempus condicio adscripta est herede instituto, veluti “si Titius consul est”, eundem exitum habet, ut, si sit, possit heres esse et superius testamentum rumpatur, si non sit, nec possit heres esse nec superius testamentum rumpatur in futurum autem collatae conditiones si possibiles sunt, existere potuerunt, licet non exstiterint, efficiunt, ut superius testamentum rumpatur, etiamsi non exstiterint: si vero impossibiles sunt, veluti “Titius si digito caelum tetigerit, heres esto”, placet perinde esse, quasi condicio adscripta non sit, quae est impossibilis.*

¹² Per i quali si rimanda da ultimo a E. STOLFI, *Commento ai testi*, in J.L. FERRARY – A. SCHIAVONE – E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018, 121 ss.

¹³ Da ultimo in tal senso E. STOLFI, *Commento ai testi* cit., 184.

¹⁴ Sulla importanza di una ripulitura concettuale della categoria moderna dell’invalidità in diritto romano si vedano M. BRUTTI, s.v. *Invalidità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 22, Milano, 1972, 560 ss.; M. TALAMANCA, *Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici nell’esperienza romana*, in *BIDR*, 101-102, 1998-1999, 1 ss.

¹⁵ Si tratta di una ‘regola generale’, espressa più volte nelle fonti, nelle quali si specifica che per produrre l’effetto della ‘*ruptio*’, il testamento successivo deve essere *iure facto*, anche se poi inefficace. Si vedano a titolo esemplificativo D.28,3,1 (Pap. 1 def.) *Testamentum aut non iure factum dicitur, ubi sollemnia iuris defuerunt: aut nullius esse momenti, cum filius qui fuit in patris potestate praeteritus est: aut rumpitur alio testamento, ex quo heres existere poterit, vel adgnatione sui heredis: aut in irritum constituitur non adita hereditate*, e Gai. 2,144, riportato *infra sub C.*, sui quali mi sia permesso di richiamare quanto precisato in R. MARINI, *Osservazioni sulla ‘ruptio testamenti*’, in *Ius Romanum*, 2, 2020, §2.

¹⁶ Riconoscono di paternità sabiniana la prima parte della fonte O. LENEL, *Das Sabinussystem*, Strassburg, 1892, 24; F. SCHULZ, *Sabinus-Fragmente in Ulpianus Sabinus-Commentar*, Halle, 1906, 16, il quale precisa come la nota «schränkt den absolut redenden Sabinussatz nachträglich ein aus dem nach Sabin (Vergl. Lenel. Sabinussystem S.24) entwickelten Recht des Militärtestaments». *Contra* R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 2001², 67 secondo il quale – sulla base del rilievo che «Sabino trat-

D. 28,3,2 Ulp. 2 *ad Sab.*

Tunc autem prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum est [...]¹⁷.

Medesima impostazione, richiamata quasi a modo di *regula iuris*¹⁸, è possibile, d'altronde, ritrovarla anche nel manuale istituzionale di Gaio:

Gai. 2,144

Posteriore quoque testamento, quod iure factum est, superius rumpitur. [...]¹⁹.

Allo stesso modo, il principio è poi ricordato nelle Istituzioni imperiali, ancora precisando come per lo scioglimento in termini di 'ruptio' tra un 'superius' ed un 'posterius testamentum', sia necessario che quest'ultimo sia 'iure perfectum':

I. 2,17,2

Posteriore quoque testamento, quod iure perfectum est, superius rumpitur. [...]²⁰.

C. Il valore fondante del 'rumpere'

'Rumpere' è forma verbale altamente significativa per lo *ius civile*²¹ ed evoca, con un'immagine giuridica forte – che dalla elaborazione muciana arriva sino alle *Institutio-*

ta della revoca del testamento più avanti» – «probabilmente ci si trova davanti a una considerazione fatta da Ulpiano quando venne a trattare del *testamentum militis*». Più in generale sul rapporto tra *capita muciani* e *Masuri rubricae* si vedano F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. G. Nocera, Firenze, 1968 (Oxford, 1953), 277 s.; A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 181.

¹⁷ *Nisi forte posterius 'vel' iure militari sit factum 'vel in eo scriptus est qui ab intestato venire potest': tunc enim et posteriore non perfecto superius rumpitur.* Anche in questo caso si tratta di un testo più lungo che qui viene riportato evidentemente solo per la parte che interessa, nel quale il giurista ricorda accanto alla regola generale della 'ruptio testamenti' perfezionata attraverso un secondo testamento valido (*iure facto*), due 'eccezioni': il testamento militare ed il caso in cui 'in eo scriptus est qui ab intestato venire potest'. Sul passo per un primo riferimento P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II cit., 518 s.

¹⁸ Sulla formazione iniziale del giurista attraverso una «attività di insegnamento specializzata ed istituzionalizzata» quale obiettivo primario delle 'Institutiones', vd. S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune* (Ristampa accresciuta), Torino, 1999, 199 ss.

¹⁹ *nec interest, an extiterit aliquis heres ex eo, an non extiterit: hoc enim solum spectatur, an existere potuerit. ideoque si quis ex posteriore testamento, quod iure factum est, aut noluerit heres esse aut vivo testatore aut post mortem eius, antequam hereditatem adiret, decesserit aut per cretionem exclusus fuerit aut condicione, sub qua heres institutus est, defectus sit aut propter caelibatum ex lege Iulia summotus fuerit ab hereditate, quibus casibus pater familias intestatus moritur. nam et prius testamentum non valet ruptum a posteriore, et posterius aequae nullas vires habet, cum ex eo nemo heres extiterit.* Sul prosieguo della fonte, nella quale si ricordano alcune delle possibili cause di inefficacia del *posterius testamentum*, non rilevanti tuttavia al perfezionamento della 'ruptio' del *superius testamentum* (una volta accertata la 'validità' originaria del secondo), mi sia permesso di richiamare le osservazioni contenute in R. MARINI, *Osservazioni sulla 'ruptio testamenti'* cit., §2.

²⁰ *nec interest, an extiterit aliquis heres ex eo, an non extiterit: hoc enim solum spectatur, an aliquo casu existere potuerit. ideoque si quis aut noluerit heres esse, aut vivo testatore aut post mortem eius antequam hereditatem adiret decesserit, aut condicione, sub qua heres institutus est, defectus sit, in his casibus pater familias intestatus moritur: nam et prius testamentum non valet ruptum a posteriore et posterius aequae nullas vires habet, cum ex eo nemo heres extiterit.*

²¹ Sarà sufficiente pensare all'utilizzo dello stesso verbo fra i precetti decemvirali relativi alla violazione dell'integrità fisica della persona, cfr. Tab. 8,2 (*Si membrum rupsit, ni cu meo pacit, talio esto*). Sull'utilizzo del verbo per indicare attività specificamente determinate sebbene in tema di responsabilità si veda S. SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della culpa*, Torino, 1969, in particolare 340

nes giustinianeae – proprio la sopravvenuta ‘*ruptio*’ del primo testamento in ragione di un testamento successivo ‘*iure facto*’, a prescindere dal dato che questo poi consegua o meno efficacia²².

In questo senso il già parzialmente richiamato Gai. 2,144 è d'altronde chiaro:

Gai. 2,144

Posteriore quoque testamento, quod iure factum est, superius rumpitur; nec interest, an extiterit aliquis ex eo heres an non extiterit: hoc enim solum spectatur, an existere potuerit: ideoque si quis ex posteriore testamento, quod iure factum est, aut noluerit heres esse aut vivo testatore aut post mortem eius, antequam hereditatem adiret, decesserit aut per cretionem exclusus fuerit aut condicione, sub qua heres institutus est, defectus sit aut propter caelibatum ex lege Iulia summotus fuerit ab hereditate, [quibus casibus pater familias intestatus moritur: nam] et prius testamentum non valet ruptum a posteriore, et posterius aequae nullas vires habet, cum ex eo nemo heres extiterit.

In tutti i casi di inefficacia del testamento ricordati nella fonte, la conseguenza non sarà che il ‘*superius*’ testamento riassuma la sua efficacia, ma che l’eredità venga deferita ‘*ab intestato*’.

Dato questo, peraltro, pienamente coerente con l’immagine della ‘*ruptio testamenti*’, la quale non permette di considerare sul piano dell’esistente giuridico qualcosa che sia stato oramai ‘rotto/distrutto’ giuridicamente²³.

Ciò è tanto vero che per lo ius civile era irrilevante qualsiasi cancellazione o lacerazione del testamento²⁴ che, fermo restando la oggettiva difficoltà in alcuni casi di accertarne il contenuto, restava comunque valido *iure civili* pur lacerato, ma non ‘*ruptum*’ in senso giuridico, poiché ‘rotto’ lo sarebbe diventato solo in presenza di un valido testamento successivo²⁵, e non attraverso una ‘*contraria voluntas*’ comunque manifestata.

ss.; sul punto anche A. BIGNARDI, *Frangere e rumpere nel lessico normativo e nella interpretatio prudentium, in Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, Napoli, 1997, 11 ss. Per tale accezione si veda anche AE. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, IV, Patavii, 1965, così come per il senso ‘*translato*’ dello stesso per cui ‘*rumpere est dissolvere*’, 170 s.

²² Si tratta in quest’ultimo caso di un principio conservato anche nel diritto successorio attuale, si vd. a titolo esemplificativo già l’art. 1037 del *Code Napoléon* del 1804: ‘*La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir*’; così come l’art. 683 del nostro Codice Civile del 1942: ‘*La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunciato all’eredità o al legato*’.

²³ Così come, verrebbe da notare in aggiunta, la stessa ‘irreparabilità’ era percepita nel caso del precepto decemvirale relativo al ‘*membrum ruptum*’ tanto da giustificare la pena della ‘*talio*’. Sulla ‘tutela’ dell’ordine sociale che attraverso tale prescrizione i decemviri miravano a realizzare, evitando la pena della ‘*talio*’ con la ‘*pactio*’, si vedano A. BIGNARDI, *Frangere e rumpere nel lessico normativo e nella interpretatio prudentium cit.*, 11 ss.; R. CARDILLI, *Il problema dell’elemento soggettivo nelle XII tavole*, in XII Tabulae. *Testo e commento*, II, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, 842.

²⁴ La dottrina rileva come ciò derivi dal rapporto tra oralità e scrittura nel testamento di diritto civile, vd. per un primo riferimento le considerazioni svolte in P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II cit., 493. In relazione al regime dei cd. atti di eversione del documento testamentario si veda S. SERANGELI, *Sulla revoca del testamento in diritto romano cit.*, 8 ss.

²⁵ Sarà questo principio, d'altronde, che spingerà poi il pretore a cercare di dar voce ‘*iure pretorio*’ ad un eventuale e successivo comportamento concludente da parte del testatore che lasci presumere oramai una sua mutata volontà, ponendosi il problema di sottrarre all’erede testamentario ciò che per il ‘*ius civile*’

È ancora in Gaio che troviamo una significativa testimonianza di ciò.

Gai 2,151

Potest, ut iure facta testamenta contraria voluntate infirmantur. apparet autem non posse ex eo solo infirmari testamentum, quod postea testator id noluerit ualere, usque adeo, ut si linum eius inciderit, nihilo minus iure civili valeat. quin etiam si deleuerit quoque aut combusserit tabulas testamenti, non ideo minus desinent ualere, quae ibi fuerunt scripta, licet eorum probatio difficilis sit.

D. La 'natura' della 'ruptio testamenti'

Ciò che in tale sede mi sembra interessante rilevare è come in diritto romano possa aversi 'revoca espressa' – o quantomeno quella che il giurista odierno definirebbe come tale – del testamento (e delle disposizioni testamentarie in esso contenute) non quale atto formale autonomo, ma solo come conseguenza oggettiva, ma implicita, di un altro testamento 'iure facto', purché successivo²⁶.

Non si può non interrogarsi su quale valore intrinseco sia da riconoscere ad un negozio di revoca che non assume funzionalmente autonomia dall'atto da revocare, ma è un tutt'uno con esso.

Già il Voci, a tal proposito, rilevava come in realtà 'ante perfectionem testamenti' ad essere colpito dalla revoca²⁷ era solo un 'progetto' di disposizione e non una disposizione 'vera e propria', mentre 'post perfectionem testamenti', l'unico modo per revocare qualsiasi disposizione era quello di perfezionare un altro testamento valido (anche se poi non efficace) che nel momento stesso in cui veniva ad esistere sarebbe stato l'unico 'esistente' applicandosi il principio della 'ruptio' del primo²⁸.

Ossia, ci possiamo rendere conto di quanto in realtà tale impostazione del diritto romano conferisse alla volontà revocatoria, quale espressione dell'autonomia del testatore, una portata non necessariamente più limitata, ma senza dubbio 'imbrigliata' in una gabbia giuridico-concettuale che non ne permetteva negozialmente una autonoma rilevanza se non nella forma del testamento. Ciò è secondo un modello ben differente rispetto a quanto la nostra mentalità giuridica sia portata a considerare il rapporto tra negozio di revoca del testamento e testamento stesso.

comunque gli sarebbe legittimamente spettato, negando efficacia al testamento e concedendo la 'bonorum possessio sine tabulis' ai successori 'ab intestato'; sulla «insensibilità del diritto civile rispetto» a cd. 'comportamenti conclusivi' del testatore indicativi di una sopraggiunta 'contraria voluntas', vd. G. FINAZZI, *L'exceptio doli generalis nel diritto ereditario romano*, Padova, 2006, 50 ss.

²⁶ O tra il testamento e i *codicilli confirmati* che ne costituiscono parte integrante, vd. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano cit.*, 757.

²⁷ Sul problema della revoca delle disposizioni testamentarie in diritto romano ed in particolare la revoca espressa e la revoca implicita del legato mi sia permesso di richiamare a quanto in R. MARINI, *Osservazioni sul problema della revoca delle disposizioni testamentarie cit.*, 832 ss. ed in particolare 842 ss.

²⁸ Distingue chiaramente i due 'momenti', P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II cit., 489 ss. A tal proposito si veda anche quanto rilevato in M. TALAMANCA, *Osservazioni sulla struttura del negozio di revoca*, in *Rivista di diritto civile*, 10, 1964, n. 2/1, 150 ss.

3. *La revocabilità del testamento nel nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese*

Il tema delle successioni *mortis causa* viene regolato dal nuovo Codice Civile della RPC nel libro VI²⁹, il quale mantiene di base l'impianto della precedente *Legge sulle successioni* del 1985³⁰.

In particolare, il panorama offerto in tema di revocabilità del testamento dal diritto cinese, offre interessanti spunti di riflessione. Non solo nella comparazione tra il regime che a tale istituto accordava la *Legge sulle successioni della RPC* del 1985 e quello ora 'cristallizzato' nel recente *Codice Civile della RPC*, ma anche per l'indubbio valore che lo stesso assume all'interno del dialogo con la tradizione civilistica fondata sul diritto romano.

Sarà utile, in primo luogo, confrontare le due impostazioni.

Legge sulle successioni del 1985

Art. 20. – *Il testatore può revocare il testamento o apportarvi modifiche. Se sono stati redatti più testamenti, i cui contenuti siano contrastanti, è valido l'ultimo testamento.*

*Le disposizioni testamentarie olografe, quelle scritte da un rappresentante, quelle audioregistrate o orali non possono disporre la revoca o la modifica del testamento per atto del notaio*³¹.

Codice Civile della RPC del 2021

Art. 1142. – *Il testatore può revocare o modificare un testamento da lui predisposto.*

Se il testatore, dopo aver redatto un testamento, agisca in modo non coerente con le disposizioni di questo, esse si considerano revocate.

*Se siano stati redatti più testamenti, i cui contenuti siano contrastanti, prevarrà il più recente*³².

In primo luogo, deve osservarsi come già nell'art. 20 della *Legge sulle successioni* del 1985 si attribuiva al testatore una piena facoltà di revocare e modificare il testamento. Dato questo certamente non scontato.

Tuttavia, deve anche notarsi come in relazione a tale ampia facoltà venissero compiute due significative precisazioni.

La prima, quella per cui in presenza di più testamenti, con contenuti fra di loro contrastanti, sarebbe prevalso quello più recente in base all'ovvio principio 'inespresso' che quest'ultimo sia più vicino all'ultima volontà del testatore stesso.

²⁹ A sua volta articolato in quattro titoli: 'Delle regole generali' (artt. 1119-1125); 'Delle successioni legittime' (artt. 1126-1132); 'Della successione testamentaria e del legato' (artt. 1133-1144); 'Dell'amministrazione dell'eredità' (artt. 1145-1163), cfr. *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese* a cura di O. DILIBERTO, D. DURSI, A. MASI, Pisa, 2021, 253-261. Sulla 'struttura' ed i contenuti di tale Codice si veda quanto osservato ora in S. PORCELLI, *Il Codice civile della RPC frutto del dialogo tra Cina e diritto romano* cit., 285 ss., in particolare sul Libro VI, 299 s.

³⁰ Nota puntualmente come tale *Legge* non sia stata d'altronde mai emendata S. PORCELLI, *Il Codice civile della RPC* cit., 299.

³¹ Mutuo qui la traduzione contenuta in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese*, II, *Leggi sul matrimonio, sulle adozioni, sulle successioni, sul trust, sulle garanzie delle obbligazioni*, Torino, 2003, 75.

³² Mutuo qui la traduzione di MEILING HUANG in *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese* cit., 258.

La seconda, che mirava in particolare ad accordare prevalenza all'atto pubblico³³.

Tale impostazione sembra essere solo parzialmente ripresa nel nuovo Codice Civile. Se, infatti, l'art. 1142 dello stesso ribadisce tanto la piena facoltà di revoca da parte del testatore – anche attraverso i cd. comportamenti concludenti³⁴ non coerenti con le disposizioni in esso contenute – quanto il principio della prevalenza del testamento più recente, degno di nota è senza dubbio il dato per cui l'atto pubblico, nel nuovo impianto del Codice civile, non gode più della 'preminenza' che la *Legge* del 1985 invece gli accordava.

Ossia, leggendo l'art. 1142 del nuovo Codice, l'impressione che si ha è quella per cui il legislatore cinese abbia volutamente riconosciuto alla autonomia testamentaria una rilevanza ancor maggiore³⁵, una preminenza anche sull'atto pubblico.

In piena linea, verrebbe da osservare *a latere*, con l'impostazione propria dei codici civili attuali nei quali la '*voluntas testantis*' è la diretta proiezione della supremazia accordata negli stessi alla autonomia privata³⁶.

Vero è, tuttavia, e non può essere taciuto, che nel sistema successorio cinese il testatore può attribuire il proprio patrimonio ereditario solo ad uno o più eredi legittimi, godendo quindi già *ab origine* di una autonomia testamentaria 'imbrigliata'³⁷, che relega

³³ M. TIMOTEO, *Le successioni nel diritto cinese* cit., 64 ss. pone bene in evidenza la stretta connessione tra le scelte di fondo che hanno portato ai caratteri costitutivi del regime successorio nel diritto cinese e la concezione politica della famiglia nella stessa società cinese.

³⁴ Sui rilievi terminologici relativi alla qualifica di 'comportamento concludente' nella lingua cinese si rimanda ancora a S. PORCELLI, *Diritto delle successioni mortis causa in Cina* cit., 626 nt. 84.

³⁵ L'autonomia privata è, d'altronde, identificata come uno dei principi cardine del diritto successorio cinese già nella *Legge* del 1985, cfr. QING LU, *Introduzione generale al diritto delle successioni cinese* cit., 590. Per il nuovo Codice si veda a titolo esemplificativo l'enunciazione contenuta all'art. 5 della 'Parte generale' per cui "*I soggetti di diritto devono svolgere le attività giuridiche conformandosi al principio volontaristico e costituiscono, modificano o estinguono i rapporti giuridici secondo la loro volontà*" (mutuo qui la traduzione di MEILING HUANG in *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese* cit., 5) e il suo risvolto anche sulla nozione di 'autonomia contrattuale', per la quale si rimanda alle lucide osservazioni svolte in A. PETRUCCI, *Il nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese e l'autonomia contrattuale: osservazioni minime*, in questa rivista, 41/2020, 193 ss. Sulla scelta cinese di inserire nel codice una 'Parte generale' si vedano le considerazioni svolte in R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice della Rpc* cit., in particolare 29 ss.; S. PORCELLI, *La nuova "Parte generale del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese". Struttura e contenuti*, in *Rivista di diritto civile* 3, 2019, 670 ss.

³⁶ Su cui si veda quanto osservato *supra* §1.

³⁷ Sul punto restano validi i rilievi compiuti in M. TIMOTEO, *Le successioni nel diritto cinese* cit., 78 per cui «Il testatore non gode dunque di una piena libertà testamentaria. Gli è solo concesso di istituire come erede uno o più soggetti che rientrano nella sfera dei successori legittimi [...] A favore di un estraneo alla cerchia dei successibili per legge è consentita la semplice istituzione di legato [...] Il legislatore ha dunque recuperato la regola della limitata libertà testamentaria che vigeva in U.R.S.S. fino al 1961 e che era stata recepita in Cina già negli anni cinquanta, ritenendola evidentemente conforme alle tradizioni cinesi ed alle finalità sociali della legge». Sull'influenza del modello sovietico e dei codici civili socialisti che hanno contribuito a segnare «la strada della Cina verso il diritto a tradizione romanistica» si veda quanto rilevato in R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica* cit., 26; suggestiva l'immagine del 'polmone orientale' utilizzata ora in ID., *Il «polmone orientale» del sistema romano e il nuovo Codice civile cinese*, in *Codex*, 3, 2022 (in corso di stampa).

a favore dei soggetti estranei alla cerchia dei successibili la semplice istituzione di legato³⁸.

Così era stabilito nella *Legge* del 1985³⁹, così è, sebbene con alcune aggiunte e modifiche, nel nuovo impianto del codice⁴⁰.

Impostazione certo non consueta se confrontata con quella propria del diritto civile attuale⁴¹ e strettamente connessa ad una ben precisa scelta di politica del diritto che sembra mostrare una volontà del legislatore cinese di tutelare innanzitutto la struttura tradizionale della famiglia⁴².

4. Alcune riflessioni conclusive

Su due punti per concludere mi sembra utile richiamare l'attenzione.

Il primo, di carattere più generale ma prodromico, per cui i confini, più o meno ampi, riconosciuti al principio della revocabilità testamentaria nei diversi ordinamenti giuridici sono la diretta espressione di scelte di politica del diritto strettamente connesse alle diverse esperienze giuridiche considerate.

Il principio romano della revocabilità testamentaria è perfettamente riconosciuto anche nel nuovo Codice Civile della RPC, tuttavia, la piena facoltà di revoca in tale esperienza giuridica appare, come si è visto, attentamente ponderata *ab origine* a favore degli interessi superiori della famiglia.

³⁸ Sulla successione testamentaria e i legati restano valide anche per la nuova realtà giuridica del Codice civile le considerazioni svolte in S. PORCELLI, *Diritto delle successioni mortis causa in Cina* cit., 620 ss.

³⁹ Vd. art.16 che apriva il III capitolo della stessa *'Della successione testamentaria e dei legati'* e che stabiliva "[...] Il cittadino può disporre mediante testamento che uno o più eredi legittimi ereditino il suo patrimonio personale. Il cittadino può istituire un legato in favore dello stato, di un'organizzazione collettiva o di una persona che non sia un suo erede legittimo". Mutuo qui nuovamente la traduzione in italiano contenuta in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese*, II cit., 73.

⁴⁰ L'art. 1133 del nuovo Codice civile cinese riproduce per grandi linee il precedente art. 16 della *Legge* del 1985 (cfr. nt. precedente), con l'aggiunta del riferimento al 'trust testamentario' e con la sostituzione del termine 'persona fisica' a quello originario di 'cittadino' (cfr. la traduzione di MEILING HUANG in *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese* cit., 257). Su tale significativa sostituzione e sulla nozione di 'persona fisica' nel nuovo Codice civile cinese si rimanda a quanto osservato ora in S. PORCELLI, *Il soggetto di diritto nel Codice civile della Repubblica Popolare Cinese. Riflessioni (preliminari) dalla prospettiva romanistica al tempo del Covid-19*, in *Pandemia e diritto delle persone/Pandemia y derecho de las personas*, a cura di R. MARINI, Milano, 2021, 341 ss. ed in particolare 346 ss.

⁴¹ A titolo esemplificativo si veda il modello proposto sul punto da un altro 'nuovo' codice, quello Civile e Commerciale argentino del 2015, su cui mi sia permesso di rimandare alle osservazioni svolte in R. MARINI, *Sul problema della revoca del testamento in Dalmacio Vélez Sarsfield*, in questa rivista, 41/2020, 431 ss. in particolare 446 ss.

⁴² Sul punto si vedano le considerazioni svolte in M. TIMOTEO, *Le successioni nel diritto cinese*, cit., 64 ss. Sul concetto di famiglia in Cina e la sua influenza sul diritto delle successioni cinese si veda QING LU, *Introduzione generale al diritto delle successioni cinese* cit., 588 ss. Sui c.d. 'elementi di estraneità' della cultura giuridica cinese imprescindibilmente connessi alle basi culturali della sua genesi e al suo successivo sviluppo storico si rimanda all'attenta analisi contenuta in FEI ANLING, *Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di una analisi relativa al diritto privato*, in questa rivista, 23/2007, 11 ss. la quale evidenzia chiaramente come «Il sistema giuridico nella società giuridica moderna» sia «fortemente influenzato dalla cultura giuridica della Cina tradizionale» (111) formatasi, quest'ultima, anche grazie alla continua tensione tra i due opposti indirizzi del confucianesimo e della scuola legista.

Dato questo che agli occhi del romanista non può che suscitare più di una suggestione.

Il secondo, per cui anche in questo caso il modello proposto dal diritto romano sia un efficace strumento di rilettura critica delle categorie giuridiche attuali.

Se, infatti, nell'esperienza giuridica romana il *'testamentum'*, quale atto di ultima volontà, appare legato nello *'ius civile'* ad una forte idea di 'tipicità' che non si presta ad essere facilmente erosa da una *'contraria voluntas'* del testatore comunque manifestata – tanto che l'unico modo per revocare il testamento è quello di provvedere a redigerne un secondo ugualmente valido (anche se poi non necessariamente efficace) che renda irrimediabilmente *'ruptum'* il precedente – nel diritto successorio attuale questa forte tipizzazione appare oramai indebolita dalla rilevanza riconosciuta alla *'voluntas testantis'* quale diretta espressione della autonomia testamentaria.

Autonomia testamentaria della quale il negozio di revoca è d'altronde espressione privilegiata, tanto da aver meritato una 'tipizzazione' autonoma nei nostri codici.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

CESARE ALZATI
LUISA AVITABILE
FELIPE BRAGA
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
RICCARDO CARDILLI
ALESSANDRO CASSARINO
PIERANGELO CATALANO
ALICE CHERCHI
ANDREA DI PORTO
FANG XIAO
FEI ANLING
PAOLO FERRETTI
GIULIO FIRPO
JEAN-FRANÇOIS GERKENS
MANUEL GRASSO
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ†
NATALINO IRTI

FABIO MARCELLI
ROBERTA MARINI
CÉLINE MATHIEU
RENATO PERANI
VALERIO PESCATORE
JOSÉ MIGUEL PIQUÉ MARI
STEFANO PORCELLI
GIULIA RABAIOLI
LAVINIA ROSA
MARCO ROSSETTI
GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA
ANTONIO SACCOCCIO
CATALINA SALGADO RAMÍREZ
SANDRO SCHIPANI
EMILIO SPÓSITO CONTRERAS
FRANCO VALLOCCHIA
XU GUODONG

